

COMUNE DI VENEZIA

DISCIPLINARE TRA IL COMUNE DI VENEZIA

E

Sig./Sig.ra BRAIDIC MAURO

Assegnatario provvisorio ai sensi dell'art. 11 comma 6 della LR n.10/1996, dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ater di Venezia sito a

Favaro Via Sabbadino 72, superficie utile mq. 93 piano 1° (c.a. 2-952870)

PREMESSO

- che la Direzione Politiche della Residenza del Comune di Venezia ha provveduto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della LR n.10/1996, per le ragioni esposti nel provvedimento prot. n. 492962 del 24/11/2009, ad assegnare in via provvisoria un alloggio adeguato al nucleo del sig. BRAIDIC MAURO;

Tra il Comune di Venezia

codice fiscale 00339370272 con sede in VENEZIA Ca' Farsetti -S. Marco 4136 (VE), tramite Insula S.p.A., con sede in Marittima Fabbricato 248 codice fiscale e partita IVA 02997010273, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o di delegato di quest'ultimo (giuste deleghe rep. n. 22434 del 18/12/2007 e n. 22504 dell'11/01/2008 Notaio Gasparotti di Venezia e delibera del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A. del 13 gennaio 2009)

e la Sig. BRAIDIC MAURO

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Venezia concede in uso esclusivamente alla Sig. BRAIDIC MAURO di seguito definito "concessionario", e al proprio nucleo familiare come di seguito specificato:

	cognome	nome	Data di nascita	Grado di parentela
1	Braidic	Mauro	05/12/1981	Richiedente
2	Reinhart	Sonia	30/01/2001	Coniuge
3	Braidic	Teresa Angel	09/01/2006	Figlia
4	Braidic	Aurora	13/06/2008	Figlia

l'alloggio sito a Favaro Via Sabbadino 72, superficie utile mq. 93 piano 1° (c.a. 2-952870) , alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 3

L'alloggio sopra individuato viene concesso in uso per il periodo stabilito nel provvedimento di assegnazione provvisoria; il concessionario, per il periodo della concessione, si obbliga a fornire annualmente alla società Insula – ufficio Locazioni – Santa Croce 502 – Venezia - copia dell'autocertificazione anagrafico- reddituale del nucleo familiare e degli ospiti eventuali e a provvedere al pagamento del canone, così come determinato al successivo art.11, delle spese condominiali e delle utenze domestiche.

ART. 4

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'immobile di cui all'art. 2 con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi tutti gli oneri di ordinaria manutenzione, ed essendo in ogni caso responsabile dei danni eventualmente arrecati all'immobile stesso.

Si impegna altresì a non utilizzare l'immobile in modo diverso da quello pattuito tra le parti ed al pieno rispetto delle regole di condominio.

ART. 5

Il concessionario si obbliga a non eseguire lavori, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto assoluto inoltre di apportare modifiche strutturali di qualsiasi genere.

ART. 6

Il concessionario si obbliga a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento anche parziale dell'alloggio concesso in uso.

L'eventuale ospitalità di persone non facenti parte del nucleo, andranno preventivamente autorizzate da parte dei Servizi Abitativi delle Direzione Politiche della Residenza.

ART. 7

Il concessionario si impegna al rilascio dell'immobile entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'Amministrazione Comunale comunicherà la revoca motivata dell'assegnazione provvisoria.

ART. 8

In caso di mancato rilascio nei termini indicati all'articolo precedente, il concessionario si assume gli oneri che il Comune ha eventualmente assunto verso il proprietario dell'alloggio dato in concessione, così come gli ulteriori oneri, danni e pretese risarcitorie che possono derivare dal mancato rilascio stesso.

ART. 9

Alla scadenza di cui all'art. 7 l'immobile dovrà essere restituito alle condizioni in cui e' stato consegnato e risultante dal verbale di consegna steso in contraddittorio tra le parti ed allegato al presente atto.

ART. 10

Il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente atto comporta automaticamente la perdita della concessione dell'alloggio e l'avvio delle relative procedure per il recupero, anche in forma coattiva, dell'alloggio stesso.

ART. 11

Il concessionario corrisponderà, per il periodo di utilizzo dell'alloggio, il canone definito pari al canone di riferimento definito ai sensi dell'art.18.

ART. 12

Le spese per i consumi di acqua, gas, luce e condominiali fanno carico al concessionario che se le assume.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Venezia, li 24 NOV 2009

P/il Comune di Venezia
Insula S.p.A.
Direttore Amministrativo

(Luigi Torretti)

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]